

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 ottobre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA		
LEGGE REGIONALE 29 marzo 2018, n. 5.		
Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali. (18R00261).....	Pag.	1
REGIONE PIEMONTE		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONALE 29 marzo 2018, n. 3/R.	GIUNTA	
Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»)». (18R00180).....	Pag.	15
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 088/Pres.		
Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1-bis e 1-ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). (18R00245).....	Pag.	16
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 089/Pres.		
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)). (18R00246).....	Pag.	18
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 090/Pres.		
Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83. (18R00247).....	Pag.	20



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 091/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84. (18R00248) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 092/Pres.

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). (18R00249) Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 093/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni dei tartufai per lo svolgimento di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi). (18R00250) Pag. 26


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 094/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33-bis, dell'articolo 39, comma 1, lettera g), e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). (18R00267) Pag. 28

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 marzo 2018, n. 4.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018. (18R00185) Pag. 32



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2018, n. 5.

Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 21 del 2 maggio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, n. 11

Art. 1.

Modificazione all'art. 7 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), le parole: «di cui all'art. 15, comma 5» sono soppresse.

Art. 2.

Modificazioni all'art. 12 della legge regionale n. 11/1998

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei comuni confinanti, assicura lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso:

a) la tutela del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, ambientali e naturali e la salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli e agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione;

b) il contenimento del consumo del suolo per mezzo della conservazione e della riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti;

c) l'individuazione delle parti del territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;

d) la valutazione ambientale delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessità di tali scelte.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Oltre a quanto disposto dal comma 1, il PRG:

a) definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insediamento;

b) individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo;

c) dispone in merito al sistema di verde pubblico;

d) evidenzia i vincoli che gravano sul territorio;

e) individua le aree di proprietà pubblica;

f) stabilisce le modalità delle trasformazioni urbane o edilizie ammesse;

g) individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socio-economico, all'uso delle risorse ambientali e all'assetto e alla difesa del suolo, che sia necessario ad un corretto inquadramento della pianificazione, anche al fine di costituire un valido supporto alle decisioni.».

3. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/1998, dopo le parole: «di norme di attuazione» sono inserite le seguenti: «e degli elaborati relativi al processo di valutazione ambientale strategica».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 11/1998

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 11/1998, come modificato dall'art. 2, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Valutazione ambientale strategica). —

1. La valutazione ambientale strategica (VAS) del PRG e delle sue varianti ha la finalità di:

a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche, attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;

b) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile;

c) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione del PRG e delle sue varianti;

d) assicurare tempestiva e completa informazione ai cittadini per garantirne il processo partecipativo.

2. In conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente, il processo di VAS è connesso a quello della redazione del PRG e delle sue varianti e valuta gli effetti ambientali producibili dalla loro attuazione, per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso l'individuazione di opportune misure correttive in corso di redazione e attraverso il monitoraggio nelle successive fasi di attuazione.



3. La VAS costituisce per il PRG e le sue varianti parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. La VAS è avviata dal comune e si articola, in modo integrato con la valutazione del PRG, nelle seguenti fasi:

a) svolgimento della verifica di assoggettabilità di cui al comma 4, limitatamente alle varianti sostanziali parziali di cui all'art. 15-bis;

b) redazione del documento programmatico e della relazione metodologica preliminare;

c) concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;

d) redazione del rapporto ambientale completo del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica;

e) adozione del testo preliminare della variante al PRG, completo del rapporto ambientale;

f) pubblicazione della documentazione completa del testo preliminare adottato;

g) espressione del parere di VAS, da rendere prima dell'adozione del testo definitivo;

h) redazione della dichiarazione di sintesi;

i) adozione del testo definitivo della variante al PRG;

j) valutazione del testo definitivo della variante da parte della conferenza di pianificazione di cui all'art. 14-bis;

k) approvazione e informazione sull'approvazione della variante al PRG;

l) monitoraggio degli impatti ambientali conseguenti all'attuazione del PRG.

4. I piani urbanistici di dettaglio interessanti aree già sottoposte a VAS in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati, qualora non comportino ulteriori varianti al PRG vigente, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità dei piani urbanistici di dettaglio sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle procedure effettuate sulle varianti al PRG sovraordinate.

5. Per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali il rapporto preliminare. Tale struttura, sentito il comune interessato:

a) individua i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dalla variante, con particolare riferimento agli effetti della variante medesima;

b) trasmette ai soggetti di cui alla lettera a) il rapporto preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

c) verifica se la variante possa avere effetti significativi sull'ambiente;

d) esprime, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo la variante dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato nel sito istituzionale della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i contenuti del rapporto preliminare, del documento programmatico, della relazione metodologica preliminare e del rapporto ambientale, individua i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale ai fini dell'espressione del parere di VAS nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessari all'applicazione del presente articolo.».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 13 della legge regionale n. 11/1998

1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 11/1998, le parole: «di cui all'art. 14, comma 1, lettera c)» sono soppresse.

2. Al comma 4.1 dell'art. 13 della legge regionale n. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «di cui, rispettivamente, all'art. 14, comma 1, lettere b) e c)» sono soppresse;

b) alla lettera c), le parole: «all'art. 52, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 52-bis».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 11/1998

1. L'art. 14 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Modifiche e varianti al PRG*). — 1. I PRG vigenti già adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP, possono essere modificati, in coerenza con il PTP, oltre che con le procedure eccezionali di cui al titolo IV, attraverso quattro ordini di atti:

a) varianti sostanziali generali;

b) varianti sostanziali parziali;

c) modifiche non costituenti variante;

d) varianti non sostanziali, intendendosi per tali le modifiche al PRG non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c).

2. Sono varianti sostanziali generali al PRG le modifiche che:

a) riconsiderano lo strumento urbanistico nella sua interezza e lo modificano organicamente;

b) attengono ad una impostazione programmatica del PRG, con particolare riguardo alla disciplina degli equilibri funzionali e della dotazione complessiva dei servizi;

c) superano i limiti massimi di cui al comma 3, lettere b), c) e g).



3. Sono varianti sostanziali parziali al PRG le modifiche che:

a) incrementano, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica o di condizioni di sviluppo economico, l'indice di edificabilità delle destinazioni d'uso ammesse nelle zone territoriali, in misura superiore al 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione del PRG vigente;

b) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica, la superficie territoriale delle zone di tipo Ba o Ca, come definite con deliberazione della Giunta regionale, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 5 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'art. 13, e quantificata per tipologia di zona territoriale interessata;

c) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di nuove condizioni di sviluppo economico, la superficie territoriale delle zone di tipo B o C, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, nonché delle zone territoriali di tipo D o F, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'art. 13, e quantificata per tipologia di zona interessata;

d) comportano, per le zone territoriali di tipo Eb, Ec e Eg qualificate di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato:

1) aventi le destinazioni d'uso di cui all'art. 73, comma 2, con esclusione di quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

2) relativamente alle destinazioni d'uso di cui all'art. 73, comma 2, lettera *b)*, e fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti, la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 unità bovine adulte (UBA);

e) comportano, per le zone territoriali di tipo Ee e Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato, nei limiti stabiliti dagli articoli 38 e 40 delle norme di attuazione del PTP;

f) comportano, per le zone territoriali di tipo E qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, riduzioni della perimetrazione, in ogni caso non superiori al 10 per cento della superficie territoriale, ad esclusione di quelle che derivano:

1) dall'ampliamento di altre zone territoriali di tipo E, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale;

2) dall'ampliamento di zone territoriali di tipo A;

3) dall'ampliamento delle altre zone territoriali, derivanti dalle modifiche di cui alle lettere *b)* e *c)*;

g) comportano, per le zone territoriali di tipo Eh, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato per la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 UBA, fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti;

h) apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 7, lettera *d)*, e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al 10 per cento;

i) individuano nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri;

j) attengono alle modificazioni introdotte ai sensi dell'art. 15, comma 16, relativamente alla zonizzazione del piano, ad esclusione dei terreni per i quali, a seguito della revisione della cartografia degli ambiti inedificabili, la classe di rischio idrogeologico sia stata ridotta al valore di bassa pericolosità.

4. Gli incrementi di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, sono consentiti ad avvenuta attuazione, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio, di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento.

5. Le percentuali di incremento di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, si intendono riferite alle superfici territoriali individuate dal PRG all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale di cui all'art. 13 e sono riferite all'intero arco di validità temporale dello stesso.

6. L'individuazione di nuove zone territoriali, oggetto di variante sostanziale parziale, deve interessare aree contigue a zone insediate o insediabili, già dotate di opere di urbanizzazione primaria, definendo analoghi parametri edificatori.

7. Le modifiche non costituenti variante sono costituite:

a) dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) dagli adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale;

c) dalla modifica della localizzazione degli spazi per i servizi locali, all'interno di singole aree già destinate a tali servizi, senza riduzione della loro superficie complessiva e nel rispetto degli standard definiti ai sensi dell'art. 23;

d) dagli adeguamenti di limitata entità, che non incidano sui pesi insediativi e sulle quantità di spazi pubblici dovuti, dei perimetri delle aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo;

e) dalle determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio a strumento urbanistico esecutivo e a delimitare tali porzioni di territorio;



f) dalle modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, le quali non riguardino edifici compresi in zone territoriali di tipo A o edifici anche esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, non conducano alla ristrutturazione urbanistica e non riguardino edifici o aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità;

g) dalla riconferma dei vincoli per servizi pubblici o di interesse generale previsti dal PRG;

h) dalla destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i procedimenti di cui agli articoli 15, 15-bis e 16, nonché quelli che determinano varianti o deroghe agli strumenti urbanistici.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 11/1998

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dall'art. 5, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Conferenza di pianificazione). — 1. La conferenza di pianificazione, convocata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, valuta le varianti sostanziali generali e parziali ai PRG, le deroghe agli strumenti urbanistici, nonché le varianti e le deroghe al PTP, nei casi di cui all'art. 7, comma 5, assicurando la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge, del PTP e delle leggi e dei piani e programmi di settore condizionanti lo strumento urbanistico e con la VAS, qualora prevista.

2. Alla conferenza di pianificazione partecipano:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di foreste, o suo delegato;

e) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, o loro delegati;

f) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo, o loro delegati;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree protette, o suo delegato;

h) i rappresentanti delle altre strutture regionali o dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, eventualmente individuati dal responsabile del procedimento, in relazione ai contenuti delle varianti sostanziali generali e parziali ai PRG e delle deroghe agli strumenti urbanistici.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro criterio e modalità, anche procedimentale, per il funzionamento della conferenza di pianificazione.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 11/1998

1. L'art. 15 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Procedura per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali generali al PRG). — 1. Le varianti sostanziali generali al PRG sono sottoposte al processo di VAS, nei tempi e nei modi di cui al presente articolo.

2. Al fine di avviare la procedura di formazione delle varianti sostanziali generali al PRG e di concertazione di avvio del processo di VAS, il comune interessato elabora il documento programmatico e la relazione metodologica preliminare e li trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali.

3. La struttura regionale competente in materia di urbanistica esamina la documentazione trasmessa e concerta con il comune interessato i contenuti del documento programmatico in ordine alla coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e del PTP. Il documento di concertazione con il comune interessato è trasmesso anche alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali ai fini di cui al comma 4.


4. La struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali esamina la documentazione trasmessa dal comune interessato, individua gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per l'espressione di eventuali osservazioni, da rendersi entro sessanta giorni, ed esprime il parere finalizzato alla definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale.

5. Le strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali concludono i procedimenti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente, entro ottanta e novanta giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte del Comune.

6. Nel rispetto degli esiti dei procedimenti di cui ai commi 3 e 4, il comune predispone e adotta il testo preliminare della variante sostanziale generale, completo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso.

7. Il comune invia il testo preliminare della variante sostanziale generale adottata, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali. Tale documentazione è pubblicata nell'albo pretorio on-line del comune interessato, nei siti web della Regione e del medesimo comune e depositata in pubblica visione presso il comune e presso la struttura regionale competente. Tale struttura provvede contestualmente a individuare gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni, e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, per l'espressione del parere di competenza, da formulare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio on-line del comune interessato.

8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato, ai sensi del comma 7, chiunque può formulare osservazioni e propo-



ste, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale. Le modifiche introdotte a seguito del recepimento delle osservazioni formulate non sono soggette a nuova pubblicazione.

9. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui al comma 7, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali le osservazioni pervenute; la medesima struttura esprime il parere di VAS entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione di cui al comma 7, sulla base delle osservazioni formulate ai sensi dei commi 4, 7 e 8.

10. Entro centoventi giorni dal ricevimento del parere di VAS, comprensivo del parere delle strutture competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Comune, tenuto conto delle relative risultanze, si pronuncia sulle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione e concernenti gli aspetti urbanistici, adegua conseguentemente gli elaborati della variante sostanziale generale e adotta il testo definitivo della medesima variante, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio.

11. Il comune trasmette il testo definitivo della variante sostanziale generale adottata ai sensi del comma 10, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che cura l'istruttoria, acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali competenti in materia territoriale, ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei soggetti gestori di reti e infrastrutture pubbliche, qualora interessati dal contenuto della variante stessa. La struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, in particolare, valuta la coerenza del testo definitivo della variante sostanziale generale adottata con i contenuti del parere di VAS espresso sul testo preliminare della variante stessa.

12. Sulla base degli esiti istruttori, il testo definitivo della variante sostanziale generale è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui all'art. 14-bis, anche tenuto conto delle indicazioni contenute nel parere di VAS. Ai lavori della conferenza di pianificazione partecipa il Sindaco, o suo delegato, del comune interessato.

13. Le attività di cui ai commi 11 e 12 sono compiute nel termine di novanta giorni dal ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, della variante sostanziale generale adottata e della relativa documentazione.

14. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di pianificazione, la Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza stessa e sentite le valutazioni del Sindaco del comune interessato, con propria deliberazione:

- a) approva la variante sostanziale generale;
- b) non approva la variante sostanziale generale;
- c) propone modificazioni al Comune.

15. Nel caso di proposte di modificazioni da parte della Giunta regionale, il comune può disporre l'accoglimento oppure presentare proprie controdeduzioni, su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

16. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione o la deliberazione del comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa contengono, oltre alla documentazione relativa alla variante sostanziale generale approvata:

- a) il parere di VAS;
- b) la dichiarazione di sintesi;
- c) il piano di monitoraggio.

17. La variante sostanziale generale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale di approvazione o della deliberazione del comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa e costituisce approvazione della medesima variante. La pubblicazione, completa dell'indicazione della sede ove prendere visione della variante approvata, costituisce anche informazione ai fini della VAS ed è resa pubblica nei siti web della Regione e del comune interessato.

18. Entro sessanta giorni dall'approvazione della variante sostanziale generale, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante approvata, adeguata alle modificazioni eventualmente introdotte in sede di approvazione, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.»

Art. 8.


Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale n. 11/1998

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dall'art. 7, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (*Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali parziali al PRG*). — 1. Il comune predispose la variante sostanziale parziale, definendone i criteri e i contenuti fondamentali che devono essere coerenti con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e del PTP. La variante sostanziale parziale al PRG è sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, nei tempi e nei modi di cui all'art. 12-bis, comma 5.

2. In caso di variante sostanziale parziale che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessita di VAS, si applicano le procedure di cui all'art. 15. In caso contrario, il comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale parziale e procede ai sensi del presente articolo.

3. Il testo preliminare è pubblicato nell'albo pretorio on-line e nel sito web del comune interessato e contestualmente depositato in pubblica visione presso il medesimo comune per quarantacinque giorni consecutivi. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di



nuova variante sostanziale generale o parziale. Le modifiche introdotte a seguito del recepimento delle osservazioni formulate non sono soggette a nuova pubblicazione.

4. Entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione di cui al comma 3, il comune si pronuncia sulle osservazioni pervenute e adotta il testo definitivo della variante sostanziale parziale.

5. Il testo preliminare e il testo definitivo della variante sostanziale parziale adottata sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che cura l'istruttoria, acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali interessate al contenuto della variante sostanziale parziale e dei soggetti gestori di reti e infrastrutture pubbliche, qualora interessati dal contenuto della variante stessa.

6. Sulla base degli esiti istruttori, il testo definitivo della variante sostanziale parziale è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui all'art. 14-bis. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del comune interessato.

7. Le attività di cui ai commi 5 e 6 sono compiute nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, della variante sostanziale parziale adottata e della relativa documentazione.

8. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di pianificazione, la Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza stessa e sentite le valutazioni del Sindaco del comune interessato, con propria deliberazione:

- a) approva la variante sostanziale parziale;
- b) non approva la variante sostanziale parziale;
- c) propone modificazioni al Comune.

9. Nel caso di proposte di modificazione da parte della Giunta regionale, il comune può disporre l'accoglimento oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

10. La variante sostanziale parziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale di approvazione o della deliberazione del comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa e costituisce approvazione della medesima variante.

11. Entro sessanta giorni dall'approvazione della variante sostanziale parziale, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante approvata, adeguata alle modificazioni eventualmente introdotte in sede di approvazione, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 11/1998

1. L'art. 16 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG*). —

1. Le varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS.

2. Il comune adotta la variante non sostanziale, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'art. 40 delle norme di attuazione del PTP e della legge regionale n. 56/1983.

3. Il comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

4. Il comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 e dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione.

5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del comune interessato.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 11/1998

1. L'art. 17 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG*). — 1. Il comune approva le modifiche non costituenti variante al PRG, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora le modifiche stesse incidano su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, dell'art. 40 delle norme di attuazione del



PTP e della legge regionale n. 56/1983. La deliberazione di approvazione è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica ed è resa pubblica nei siti web della Regione e del comune interessato.».

Art. 11.

*Modificazioni all'art. 20
della legge regionale n. 11/1998*

1. Il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi sei mesi dalla data di adozione delle varianti non sostanziali senza che sia intervenuta l'approvazione, esse decadono a tutti gli effetti.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Decorsi i termini del procedimento di cui agli articoli 15 e 15-bis relativi alle varianti sostanziali generali e alle varianti sostanziali parziali, qualora il comune non abbia trasmesso entro ulteriori sei mesi i testi definitivi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, esse decadono a tutti gli effetti.».

Art. 12.

*Modificazione all'art. 22
della legge regionale n. 11/1998*

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 11/1998 è sostituita dalla seguente:

«e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale. In particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, nonché dei fabbricati a destinazione agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto culturale. La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere vincolante di razionalità dei medesimi in merito al dimensionamento plano-volumetrico e alla validità temporale. Tale valutazione non è richiesta per:

1) la realizzazione delle seguenti strutture, per le quali può essere stabilita specifica disciplina nell'ambito dei singoli PRG:

1.1) locali per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di provenienza prevalentemente extraziendale;

1.2) edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche di fondovalle senza terra e di quelle per le quali il rapporto tra il carico animale e la superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio. Si ha disequilibrio in caso di allevamenti bovini di fondovalle che presentano un carico UBA/ettaro superiore a sei o di altri allevamenti di fondovalle che

superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno asservito all'allevamento per la produzione degli alimenti;

1.3) serre aventi superficie coperta superiore a 50 metri quadrati;

2) i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, limitatamente al primo intervento, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione;».

Art. 13.

*Modificazioni all'art. 31
della legge regionale n. 11/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 11/1998, le parole: «approvazione di modifica al PRG ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «anche approvazione delle modifiche non costituenti varianti al PRG».

2. Al comma 2 dell'art. 31 della l.r. 11/1998, le parole: «ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b);» sono soppresse.

Art. 14.

*Modificazione all'art. 31-bis
della legge regionale n. 11/1998*

1. Il comma 3 dell'art. 31-bis della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora la determinazione della destinazione urbanistica costituisca variante al PRG, questa si configura come variante non sostanziale e segue le procedure di cui all'art. 16. In tal caso, le osservazioni della struttura regionale competente in materia di urbanistica sono vincolanti ai fini dell'approvazione della variante medesima. La deliberazione del Comune di approvazione del piano di cui al comma 1 costituisce anche approvazione della variante non sostanziale.».

Art. 15.


*Modificazione all'art. 47
della legge regionale n. 11/1998*

1. Al comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 11/1998, le parole: «di cui all'art. 15, comma 5» sono soppresse.

Art. 16.

*Modificazione all'art. 48
della legge regionale n. 11/1998*

1. Al comma 7-bis dell'art. 48 della legge regionale n. 11/1998, le parole: «di cui all'art. 14, comma 1, lettera b),» sono soppresse.



Art. 17.

*Sostituzione dell'art. 52
della legge regionale n. 11/1998*

1. L'art. 52 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (*Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A*). — 1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG avviene nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i provvedimenti di cui all'art. 22, comma 2, e all'art. 23, comma 3:

a) mediante i PUD di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52-ter;

b) mediante la normativa di attuazione del PRG di cui all'art. 52-bis;

c) mediante i programmi integrati, le intese e le concertazioni per la riqualificazione del territorio di cui all'art. 51.

2. In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, dell'art. 40 delle norme di attuazione del PTP e della legge regionale n. 56/1983, sono consentiti:

a) l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati al di sotto del livello naturale del terreno delle aree libere; le aree libere sono comunque inedificabili e non possono conferire volumetria in altre zone;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia; tali interventi non possono riguardare edifici classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale. Tali interventi, inoltre, devono essere tesi al mantenimento degli elementi di pregio, all'eliminazione di quelli in contrasto e all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;

d) gli interventi di ricostruzione di fabbricati classificati rudere mediante un insieme sistematico di opere, tra cui anche la demolizione delle parti irrecuperabili, che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali, volumetrici originari desumibili dallo stato attuale, da documentazione fotografica o storica, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali, volumetrici originari e non esista, in merito, documentazione fotografica o storica, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi della lettera a);

e) gli interventi di ripristino sui fabbricati classificati diroccati mediante un insieme sistematico di opere che rispettino i relativi elementi volumetrici, tipologici e formali originari, desumibili dallo stato attuale o da documentazione fotografica. Tra gli interventi di ripristino dei fabbricati diroccati, previa perizia statica redatta da professionista abilitato che attesti l'impossibilità del recupero strutturale, è altresì ammessa la demolizione parzia-

le con sostituzione delle parti irrecuperabili, sempre nel rispetto degli elementi volumetrici, tipologici e formali originari;

f) gli interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione degli edifici classificati monumento o documento e di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, esclusivamente per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche;

g) gli interventi di demolizione di bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente;

h) gli interventi di ampliamento e sopraelevazione degli edifici pubblici, a prescindere dalla classificazione, giustificati dalla necessità di razionalizzare il servizio pubblico presente nell'edificio, o di adeguare l'edificio alla normativa vigente in materia di sicurezza o a norme igienico-sanitarie, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;

i) la realizzazione di strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;

j) gli interventi sulle aree libere pertinenziali agli edifici esistenti e relativi a:

- 1) accessi, pavimentazioni e arredi;
- 2) muri e recinzioni;
- 3) parcheggi a raso.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera i), prevalgono sulle norme dei PRG e le sostituiscono. I Comuni, attraverso le procedure di cui all'art. 16, possono individuare le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, non è ammessa la realizzazione delle strutture pertinenziali di cui al medesimo comma 2, lettera i).».

Art. 18.

*(Inserimento dell'art. 52-bis
nella legge regionale n. 11/1998*

1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dall'art. 17, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (*Normativa di attuazione*). — 1. La normativa di attuazione è uno strumento attuativo del PRG di iniziativa pubblica che indirizza la riqualificazione e il recupero organico dei nuclei storici, ricadenti in qualsiasi zona del piano regolatore, con particolare riferimento ai fabbricati esistenti nonché alle relative aree di interrelazione. La normativa di attuazione contiene uno studio approfondito del tessuto storico-urbanistico relativo alle specifiche tipologie urbanistiche e architettoniche, particolari o ricorrenti. Sulla base di tali conoscenze, la normativa di attuazione definisce gli interventi urbanistici e edilizi ammessi.

2. La normativa di attuazione è costituita dall'insieme organico di determinazioni conoscitive, normative e cartografiche riguardanti aspetti storici, urbanistici ed edilizi, composto da:

- a) relazione descrittiva;



- b) elaborati cartografici;
- c) schedatura motivazionale dei singoli fabbricati, delle aree e dei percorsi;
- d) schedatura prescrittiva dei singoli fabbricati, delle aree e dei percorsi;
- e) norme tecniche attuative.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i contenuti della normativa di attuazione di cui ai commi 1 e 2.

4. La normativa di attuazione è estesa all'intero nucleo storico per i centri minori, quali hameaux e villages, mentre per i bourgs e le villes può essere suddivisa in due comparti di estensione non inferiore al 40 per cento della superficie della sottozona.

5. Il comune elabora e adotta la normativa di attuazione, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. La medesima normativa è pubblicata nell'albo pretorio online e nel sito web del comune interessato e contestualmente depositata in pubblica visione presso il medesimo comune per quarantacinque giorni consecutivi. Chiunque può formulare osservazioni, fino allo scadere del termine predetto. Entro i successivi trenta giorni, il comune decide in ordine alle osservazioni formulate e, se coerenti con i contenuti del parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, approva la normativa di attuazione; in caso contrario si rende necessario acquisire un nuovo parere. La normativa di attuazione acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione del comune che l'ha approvata.

6. Il comune trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 5, copia della normativa di attuazione approvata, su supporto informatico firmato digitalmente, nonché su copia cartacea conforme all'originale.

7. La normativa di attuazione può comportare variante non sostanziale al PRG o modifica non costituente variante. Nel caso di variante non sostanziale, le procedure di cui all'art. 16 sono contestuali alla procedura di adozione e approvazione di cui al comma 5. Nel caso di modifica non costituente variante, la deliberazione di adozione della normativa di attuazione costituisce approvazione della modifica ai sensi dell'art. 17.

8. La normativa di attuazione richiede l'adeguamento della classificazione degli edifici con la definizione delle sottocategorie; tale adeguamento non costituisce né variante né modifica al PRG.

9. La normativa di attuazione ha durata decennale. In caso di varianti sostanziali al PRG, tale normativa deve essere coerente ai contenuti delle varianti stesse.

10. Gli interventi consentiti negli agglomerati storici dotati di normativa di attuazione eccedenti quelli ammessi dall'art. 52, comma 2, previo parere delle strutture re-

gionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, dell'art. 40 delle norme di attuazione del PTP e della legge regionale n. 56/1983, sono i seguenti:

a) ristrutturazione edilizia per gli edifici classificati documento, ad esclusione della totale demolizione e ricostruzione, solo qualora gli interventi di manutenzione, risanamento conservativo e restauro non siano in grado di garantire la tutela del bene, con le limitazioni contenute nelle schede prescrittive dei singoli fabbricati;

b) ristrutturazione edilizia per gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, ad esclusione della demolizione e ricostruzione, con le limitazioni contenute nelle schede prescrittive dei singoli fabbricati;

c) demolizione e ricostruzione di bassi fabbricati anche su diverso sedime, qualora se ne ravvisi la necessità per liberare visuali e spazi di relazione;

d) interventi sulle aree libere non pertinenti agli edifici esistenti e che riguardino la nuova costruzione di:

- 1) pavimentazioni e arredi;
- 2) muri e recinzioni;
- 3) parcheggi a raso;
- 4) percorsi stradali.».

Art. 19.

(Inserimento dell'art. 52-ter nella legge regionale n. 11/1998)

1. Dopo l'art. 52-bis della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dall'art. 18, è inserito il seguente:

«Art. 52-ter (PUD nelle zone territoriali di tipo A). — 1. Nelle zone territoriali di tipo A, il PUD è sottoposto al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

2. Il PUD indirizza la riqualificazione e il recupero organico del nucleo storico, anche attraverso interventi di completamento, mediante la nuova costruzione, o di trasformazione, attraverso la ristrutturazione urbanistica. La nuova costruzione è consentita solo ove ammessa e individuata cartograficamente dal PRG.


3. Il PUD, esteso all'intero nucleo storico o a singoli comparti, qualora individuati dal PRG, richiede l'adeguamento della classificazione degli edifici con la definizione delle sottocategorie. Tale adeguamento non costituisce né variante né modifica al PRG.».

Art. 20.

(Inserimento dell'art. 52-quater nella legge regionale n. 11/1998)

1. Dopo l'art. 52-ter della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dall'art. 19, è inserito il seguente:

«Art. 52-quater (Classificazione degli edifici e delle aree libere). — 1. Le zone territoriali di tipo A devono essere dotate di apposita classificazione degli edifici e delle aree libere al fine di individuare i valori storici, artistici, architettonici, archeologici ed etnografici degli immobili



presenti sul territorio. La stessa classificazione può essere estesa agli edifici e alle aree libere non ricompresi nelle zone territoriali di tipo A.

2. La classificazione si articola nelle seguenti categorie:

- a) A - Monumento;
- b) B - Documento;
- c) C - Edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;
- d) D - Rudere;
- e) DB, DC, DE1, DE2, DE3 - Diroccato;
- f) E1 - Edificio inserito nell'ambiente;
- g) E2 - Edificio in contrasto con l'ambiente;
- h) E3 - Basso fabbricato inserito nell'ambiente;
- i) E4 - Basso fabbricato in contrasto con l'ambiente;
- j) F1 - Aree archeologiche e aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;
- k) F2 - Aree di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce e disciplina le categorie di cui al comma 2 e le relative sottocategorie.

4. Le modifiche della classificazione costituiscono variante non sostanziale al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'art. 16, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

5. Le modifiche della classificazione che derivano da provvedimenti adottati dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali costituiscono variante al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'art. 18. Copia degli elaborati cartografici modificati è trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.».

Art. 21.

Modificazione all'art. 60 della legge regionale n. 11/1998

1. Il comma 5 dell'art. 60 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Il permesso di costruire deve stabilire i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori, che decorre dalla data di comunicazione all'interessato di cui all'art. 60bis, comma 19, non può essere superiore a due anni. Le opere devono essere concluse nei termini seguenti, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, articolati in relazione all'altitudine:

- a) fino a 500 metri di quota: mesi quarantotto;
- b) da 501 a 1.000 metri: mesi cinquantuno;
- c) da 1.001 a 1.500 metri: mesi cinquantaquattro;
- d) oltre i 1.500 metri: mesi sessanta.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 60-bis della legge regionale n. 11/1998

1. L'art. 60-bis della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:


«Art. 60-bis (*Procedimento per il rilascio del permesso di costruire*). — 1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera richiedenti nuovo permesso di costruire che comportano la sospensione dei relativi lavori.

2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, richiesto nell'ambito dei procedimenti relativi alle attività produttive e di servizi di cui all'art. 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), è presentata allo sportello unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo, secondo le procedure di cui alla legge medesima.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata, su supporto informatico firmato digitalmente, all'ufficio competente del comune in cui l'intervento deve essere realizzato, corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti nonché della valutazione di impatto ambientale, qualora prevista. La domanda è accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato che attesta la conformità del progetto al PRG, al regolamento edilizio vigente e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. La domanda è accompagnata anche dalla dichiarazione del progettista abilitato che quanto progettato è strutturalmente realizzabile nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, secondo quanto previsto dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

4. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3, l'ufficio competente del comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e l'esito della verifica della completezza della documentazione presentata.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi non pervengano nel termine di novanta giorni successivi alla richiesta, la domanda si intende ritirata e ne è data comunicazione all'interessato. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere



chiarimenti ovvero accerti la necessità di inserire modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare, mediante apposito verbale, le modalità e i termini di modifica del progetto. In tali casi, il termine del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta o del progetto adeguato.

6. Il responsabile del procedimento o, qualora individuato, il responsabile dell'istruttoria, cura l'istruttoria, comprendente una relazione di valutazione tecnica di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle altre normative di settore vigenti. Qualora la valutazione di conformità dia esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16 della l.r. 19/2007.

7. Contestualmente all'avvio, il responsabile del procedimento comunica al richiedente la modalità prevista per la conclusione del procedimento stesso, in forma diretta ai sensi del comma 8 ovvero attraverso la conferenza per il rilascio del permesso di costruire. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, da acquisire.

8. Nei casi in cui non sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, l'iter per il rilascio del permesso di costruire si svolge in forma diretta. Il responsabile del procedimento, ultimata la fase istruttoria, richiede alla commissione edilizia, ove costituita, il parere di cui all'art. 55, comma 1. La commissione edilizia si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento degli atti istruttori. Nel caso in cui la stessa non si esprima nei tempi previsti, si prescinde dal parere medesimo. Il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma 1, predispose il provvedimento conclusivo e ne dà comunicazione al richiedente. Qualora gli atti presentati dall'interessato contengano condizioni o prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento procede ai sensi dei commi 15 e 17.

9. Qualora sia necessario acquisire atti di assenso rilasciati da amministrazioni diverse da quella comunale, nonché il parere della commissione edilizia, ove costituita, il responsabile del procedimento indice, in forma asincrona, la conferenza semplificata, trasmettendo contestualmente la documentazione necessaria al rilascio delle determinazioni o le credenziali all'accesso telematico della stessa. La commissione edilizia esprime il proprio parere con le modalità di cui al comma 8.

10. Il termine per il rilascio degli atti di assenso di cui al comma 9 non può essere superiore a quarantacinque giorni e decorre dalla data della convocazione della conferenza semplificata. In tal caso, il procedimento è sospeso. Decorso il termine senza che siano stati trasmessi gli atti di assenso e il parere della commissione edilizia, il responsabile del procedimento ne prescinde.

11. Entro quindici giorni dalla data della convocazione della conferenza semplificata, le amministrazioni coinvolte possono richiedere all'interessato integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ammini-

strazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, il procedimento è sospeso. Qualora gli atti integrativi non pervengano nel termine di sessanta giorni successivi alla richiesta, la domanda si intende ritirata e ne è data comunicazione all'interessato.

12. Le determinazioni espresse dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

13. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine di cui al comma 10, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 12, equivalgono ad assenso senza condizioni, ad eccezione delle determinazioni assunte in via di autotutela.

14. Decorso il termine di cui al comma 10, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, il responsabile del procedimento redige la determinazione motivata di conclusione della conferenza semplificata, adotta il provvedimento conclusivo e procede ai sensi del comma 19.

15. Qualora le amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata abbiano espresso condizioni e prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento, sentito l'interessato e le amministrazioni coinvolte, verifica la possibilità di contemperare le diverse prescrizioni e condizioni senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla determinazione espressa dalla conferenza stessa.

16. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso non superabili, il responsabile del procedimento adotta, entro cinque giorni dalla comunicazione dei predetti atti di dissenso, la determinazione di conclusione negativa della conferenza semplificata che produce l'effetto del rigetto della domanda. In tal caso, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2007, trasmettendo alle amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate dall'interessato nel termine di cui al predetto articolo. La conferenza semplificata è nuovamente indetta entro quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'interessato; il responsabile del procedimento, in esito ai lavori della conferenza semplificata, predispose il provvedimento conclusivo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data motivazione nella determinazione di conclusione della conferenza semplificata.

17. Nel caso in cui sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'in-



tervento o nel caso siano state indicate condizioni o richieste modifiche progettuali, che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni, il responsabile del procedimento indice, in forma sincrona, la conferenza simultanea entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza semplificata, indicando il termine di conclusione dei lavori della stessa, comunque non superiore a quindici giorni. Alla conferenza simultanea partecipa l'interessato, qualora ne faccia richiesta. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto. Il termine per la conclusione del procedimento si considera sospeso fino alla chiusura dei lavori della conferenza simultanea.

18. Qualora la conclusione della conferenza simultanea dia esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2007.

19. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza semplificata o della conferenza simultanea è, ad ogni effetto, titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori delle conferenze, a predisporre il provvedimento conclusivo e a darne comunicazione all'interessato.

20. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.

21. Decorso inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2007. Su istanza dell'interessato, il responsabile del procedimento rilascia l'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.»

Art. 23.

Modificazione all'art. 61 della legge regionale n. 11/1998)

1. Al comma 8 dell'art. 61 della l.r. 11/1998, le parole: «nel termine di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di tre anni».

Art. 24.

Modificazione all'art. 73 della legge regionale n. 11/1998

1. Dopo la lettera *i*) del comma 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 11/1998, è inserita la seguente:

i-bis) destinazione ad attività direzionali o espositive non collocabili in contesti urbano-abitativi;».

Art. 25.

Modificazione all'art. 88 della legge regionale n. 11/1998

1. Al comma 3 dell'art. 88 della legge regionale n. 11/1998, le parole: «di cui all'art. 15, comma 3» sono soppresse.

Art. 26.

Modificazione all'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998

1. Al comma 4 dell'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998, le parole: «, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'art. 52, comma 4, lettera *i*)» sono soppresse.

Art. 27.

Modificazione all'art. 90-ter della legge regionale n. 11/1998

1. Al comma 3 dell'art. 90-ter della legge regionale n. 11/1998, le parole: «, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'art. 52, comma 4, lettera *i*)» sono soppresse.

Art. 28.

Modificazione all'art. 90-quater della legge regionale n. 11/1998

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 90-quater della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente: «In tal caso, la deliberazione del comune costituisce modifica non costituente variante al PRG.».

Art. 29.

Modificazioni all'art. 95 della legge regionale n. 11/1998

1. Al numero 3) della lettera *a*) del comma 3 dell'art. 95 della legge regionale n. 11/1998, la parola: «volumi» è sostituita dalla seguente: «fabbricati».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 95 della legge regionale n. 11/1998, è inserito il seguente:

«3-bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 3, nell'effettuazione di opere di manutenzione e di risanamento conservativo di fabbricati esterni alle zone di tipo A, realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione), si applicano i limiti seguenti:

a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri 2,20; il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione in metri 2,20 dev'essere inteso nei termini seguenti:

1) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri 2,20 devono, in sede di recupero, essere sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora già esistente;



2) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri 2,20 non possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima;

b) superficie minima delle stanze da letto:

1) stanze per una persona: metri quadrati 7,50;

2) stanze per due persone: metri quadrati 11,50;

c) superficie finestrata apribile pari a quella esistente purché non inferiore a 1/16 della superficie di pavimento.»

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 95 della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

3-ter. Per i fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del decreto legislativo n. 42/2004 o classificati monumento e documento dai PRG, nel caso in cui non sia mantenuta la situazione di fatto dei locali di cui ai commi 2 e 2-bis è ammessa, previo parere della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, la deroga ai limiti di cui ai commi 3 e 3-bis. Per i fabbricati classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, nel caso in cui non sia mantenuta la situazione di fatto dei locali di cui ai commi 2 e 2-bis, trova applicazione quanto previsto dal comma 3.»

4. Il comma 5 dell'art. 95 della legge regionale n. 11/1998 è abrogato.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, N. 12

Art. 30.

Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 1

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (legge comunitaria 2009), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «verifica di assoggettabilità,» sono inserite le seguenti: «la fase di concertazione,»;

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

«r) autorità procedente: l'ente pubblico cui compete l'approvazione del piano o del programma;»;

c) alla lettera v), le parole: «dall'autorità procedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal proponente»;

d) dopo la lettera v), sono aggiunte le seguenti:

v-bis) rapporto preliminare: l'elaborato che il proponente trasmette alla struttura competente ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 1, e dell'allegato C;

v-ter) relazione metodologica preliminare: l'elaborato che il proponente trasmette alla struttura competente ai fini della concertazione di avvio del processo di VAS, redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1, e dell'allegato D.»

Art. 31.

Modificazioni all'art. 6 della legge regionale n. 12/2009

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «, ivi comprese le varianti sostanziali aventi carattere generale al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG),» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2009, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a seguito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8.»

3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2009, dopo le parole: «per l'autorizzazione dei progetti» sono inserite le seguenti: «elencati negli allegati A e B.»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2009, è inserito il seguente:

«3-bis. Alla VAS per i piani regolatori generali comunali e alle relative varianti si applicano le procedure di cui al titolo III della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).»

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 12/2009:

a) la lettera d) del comma 4 dell'art. 6;

b) il comma 5 dell'art. 6.

Art. 32.

Modificazione all'art. 7 della legge regionale n. 12/2009

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «dall'autorità procedente o» sono soppresse.

Art. 33.

Modificazioni all'art. 8 della legge regionale n. 12/2009


1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «L'autorità procedente o» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «con l'autorità procedente o» sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «sentita l'autorità procedente, entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente, entro novanta giorni.»

4. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2009, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a cura della struttura competente.»

5. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2009 è abrogato.



Art. 34.

*Modificazioni all'art. 9
della legge regionale n. 12/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «l'autorità procedente o» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «L'autorità procedente o» sono soppresse;

3. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «con l'autorità procedente o» sono soppresse.

4. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2009 è sostituito dal seguente:

«4. La struttura competente, salvo ove diversamente concordato, anche in relazione alle osservazioni eventualmente sollevate dai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, conclude la concertazione entro novanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 1, con la formulazione del parere finalizzato alla definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale di cui all'art. 10.».

Art. 35.

*Modificazione all'art. 10
della legge regionale n. 12/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «all'autorità procedente o» sono soppresse.

Art. 36.

*Modificazioni all'art. 11
della legge regionale n. 12/2009*

1. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2009 è sostituita dalla seguente: «Avvio del procedimento di VAS e partecipazione».

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2009 è soppresso.

3. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «l'autorità procedente o» sono soppresse.

4. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2009 è abrogato.

5. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «, dell'autorità procedente» sono soppresse.

6. Al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «dell'autorità procedente o» sono soppresse.

7. Il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2009 è sostituito dal seguente:

«6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rappor-

to ambientale e presentare alla struttura competente e al proponente proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.».

Art. 37.

*Modificazioni all'art. 12
della legge regionale n. 12/2009*

1. La rubrica dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2009 è sostituita dalla seguente: «Valutazione e decisione».

2. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «con l'autorità procedente o» sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «l'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvede».

4. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2009 è abrogato.

Art. 38.

*Modificazioni all'art. 14
della legge regionale n. 12/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 14 della l.r. 12/2009, le parole: «dall'autorità procedente o» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 12/2009 è abrogato.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI E
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

*Modificazione all'art. 2
della legge regionale 30 luglio 1991, n. 3*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 3 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), è sostituito dal seguente:

«2. Le aree individuate ai sensi della presente legge sono soggette alla disciplina di cui all'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).».

Art. 40.

*Modificazione all'art. 2
della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18*

1. Al comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), le parole: «le attività di concertazione» sono sostituite dalle seguenti: «il rilascio del parere di competenza».



Art. 41.

*Modificazione all'art. 3
della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), le parole: «31 dicembre 1989» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

Art. 42.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le parole: «Comunità montana» o «Comunità montane», ovunque ricorrano nella legge regionale n. 11/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Unité des Communes valdôtaines» o «Unités des Communes valdôtaines», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 12-bis, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 16 della legge regionale n. 11/1998, come introdotti dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, non si applicano alle varianti dei PRG in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 60, comma 5, e 61, comma 8, della legge regionale n. 11/1998, come modificati dagli articoli 21 e 23, non si applicano ai titoli abilitativi che hanno usufruito della proroga del termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 marzo 2018

(Omissis).

VIÉRIN

18R00261

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2018, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 - Terzo Supplemento - del 5 aprile 2018)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i.;

Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-6681 del 29 marzo 2018;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»)».

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del r.r. 12/R/2011

1. All'art. 2, comma 1, del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»), dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili.»

2. Il comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale 12/R/2011, è sostituito dal seguente: «3. Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nei seguenti casi:

a) quando è necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile;



b) quando gli alloggi oggetto di esclusione sono in stato manutentivo tale da precluderne l'assegnazione e il destinatario del progetto si fa carico del loro recupero.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 marzo 2018.

CHIAMPARINO

18R00180

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 088/Pres.

Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1-bis e 1-ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 aprile 2018 n. 15)

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Vista la legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);

Visto il proprio decreto 27 ottobre 2011, n. 0259/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani));

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 19 marzo 2018 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'art. 86, commi 1-bis e 1-ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 20 marzo 2018;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'art. 86, commi 1-bis e 1-ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e ritenuto di emanarlo;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia.);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 21 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'art. 86, commi 1-bis e 1-ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


BOLZONELLO

Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'art. 86, commi 1-bis e 1-ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)

(Omissis).

*Art. 1.
Oggetto e finalità*

1 Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le verifiche attraverso i quali l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti di cui all'art. 2, risorse per il mantenimento dei terreni ricadenti nei territori montani e oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'art. 86, commi 1-bis e 1-ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).



2. L'utilizzo delle risorse assegnate per le finalità di cui al comma 1 è vincolato al mantenimento dei terreni oggetto di recupero a prato o pascolo o prato-pascolo per un periodo di almeno cinque annate agrarie a far data dal giorno 11 novembre successivo alla data dell'ultimo intervento di recupero effettuato.

*Art. 2.
Beneficiari*

1. I beneficiari dell'assegnazione di risorse di cui all'art. 1 sono i comuni, singoli o associati, denominati enti, che:

a) hanno concluso gli interventi di recupero oggetto di assegnazione delle risorse di cui alla legge regionale n. 10/2010 entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dell'istanza;

b) hanno trasmesso, entro il termine di cui alla lettera a), al Servizio competente in materia di terreni incolti e abbandonati, di seguito denominato Servizio, la dichiarazione, di cui all'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Regione del 27 ottobre 2011 n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)), relativa all'avvenuto utilizzo delle risorse assegnate in conformità alle finalità della legge regionale n. 10/2010 e contenente gli estremi catastali dei terreni oggetto di recupero.

*Art. 3.
Interventi ammissibili e modalità di realizzazione*

1. L'assegnazione di cui al presente regolamento riguarda le operazioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 259/2011, con particolare riguardo agli interventi di sfalcio, trinciatura, rimozione di eventuali ricacci di polloni, finalizzati al mantenimento agricolo delle condizioni del fondo sul quale è stato effettuato l'intervento di recupero, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale disciplinati dalla normativa di settore.

2. L'entità dell'assegnazione è pari a euro 500 per ettaro.

3. Le operazioni di cui al comma 1 vengono realizzate alternativamente:

a) direttamente dai soggetti di cui all'art. 2;

b) mediante affidamento a terzi, con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale n. 10/2010.

*Art. 4.
Istanza e termini di assegnazione*

1. L'istanza di assegnazione, corredata dagli estremi catastali dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale n. 10/2010, è presentata dai soggetti di cui all'art. 2 al Servizio entro il 1° marzo di ogni anno, per cinque annualità, decorrenti dall'anno successivo:

a) a quello di conclusione degli interventi di recupero di cui alla legge regionale n. 10/2010 per il primo anno;

b) a quello di conclusione degli interventi di mantenimento di cui all'art. 3 riferita all'anno precedente all'istanza, per gli anni successivi al primo.

2. Il Servizio verifica, entro trenta giorni dalla data di scadenza di cui al comma 1, l'ammissibilità della documentazione presentata con riferimento all'entità della superficie recuperata ai sensi della legge regionale n. 10/2010.

3. Il Servizio provvede, con decreto del direttore, entro i successivi trenta giorni, all'assegnazione delle risorse secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute e sulla base delle risorse disponibili.

*Art. 5.
Impegni*

1. Gli enti assegnatari di risorse di cui al presente regolamento effettuano ogni anno almeno un intervento di contenimento della vegetazione durante il periodo vegetativo su tutti i terreni recuperati in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2010.

2. I soggetti di cui al comma 1 inoltrano al Servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno una dichiarazione attestante la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

*Art. 6.
Integrazione delle risorse*

1. L'assegnazione delle risorse in attuazione del presente regolamento è compatibile con l'integrazione del finanziamento per i medesimi interventi con fondi propri o con eventuali incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale per il mantenimento dei terreni oggetto dell'intervento nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

*Art. 7.
Verifiche e riduzioni*

1. Il Servizio è autorizzato a disporre in qualsiasi momento verifiche a campione sul rispetto degli impegni di cui all'art. 5 e fino alla fine dell'anno successivo a quello di scadenza del termine stabilito dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 10/2010 per il mantenimento dei terreni a prato, pascolo o prato-pascolo.

2. In caso di mancato adempimento dell'impegno previsto dall'art. 5, comma 2, l'amministrazione regionale è autorizzata a sospendere l'assegnazione delle risorse relative alle successive annualità fino al ricevimento della dichiarazione relativa alla corretta effettuazione degli interventi di mantenimento.

3. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata al recupero delle risorse assegnate relative all'annualità oggetto di controllo negativo.

*Art. 8.
Disposizione di rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

*Art. 9.
Norma transitoria*

1. Per l'anno 2018, gli enti che hanno concluso gli interventi sono autorizzati a presentare istanza di assegnazione di risorse, per le finalità di cui all'art. 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. All'istanza è allegata la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).


2. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, il Servizio assegna le risorse, con le modalità di cui all'art. 4, commi 2 e 3.

*Art. 10
Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il vicepresidente: BOLZONELLO

18R00245



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 089/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto il «Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)», emanato con proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres.;

Ritenuto di modificare la disciplina di rilascio dei patentini forestali e di iscrizione delle imprese forestali nell'elenco regionale, previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 9/2007, prevista dagli articoli da 38 a 41 del regolamento forestale emanato con proprio decreto n. 0274/Pres./2012 per dettagliare, in particolare, i presupposti per il rilascio del patentino forestale e la procedura di iscrizione delle imprese forestali nel relativo elenco;

Ritenuto inoltre di riformulare l'art. 42 del regolamento forestale, in attuazione dell'art. 35 della legge regionale n. 9/2007, come modificato dall'art. 3, comma 3, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), che disciplina la viabilità forestale, per adeguare la disciplina regolamentare ai nuovi criteri individuati all'art. 35 sopra richiamato;

Ritenuto di apportare ulteriori modifiche di carattere tecnico e di adeguamento normativo alle modifiche sostanziali sopra evidenziate;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 786 del 21 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 786 del 21 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)) nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole: «senza limite di massa» sono sostituite dalle seguenti: «di massa legnosa, oltre a 200 metri cubi lordi nella fustaia o a 25.000 metri quadrati nei cedui.»;

b) al comma 3 le parole: «ed è inoltrata allo IAF» sono sostituite dalle seguenti: «o dall'avente titolo ed è inoltrata all'Ispettorato forestale» e la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «15».

Art. 2.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «15»;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole: «senza limite di massa» sono sostituite dalle seguenti: «di massa legnosa, oltre a 200 metri cubi lordi nella fustaia o a 25.000 metri quadrati nei cedui.»;

c) al comma 3 le parole: «ed è inoltrata allo IAF» sono sostituite dalle seguenti: «o dall'avente titolo ed è inoltrata all'Ispettorato forestale»;

d) al comma 4 la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «15».

Art. 3.

Sostituzione del Capo IV del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012

1. Il capo IV del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012 è sostituito dal seguente:

«CAPO IV - Imprese forestali - Art. 38 (*Imprese forestali*). — 1. Le utilizzazioni forestali e i lavori di miglioramento dei boschi, per la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica, funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed ambientale, sono effettuati da imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'art. 39.

2. In deroga al comma 1, le utilizzazioni forestali fino a 15 metri cubi lordi nelle fustaie e fino a 1.000 metri quadrati nei cedui possono essere eseguite senza il ricorso alle imprese di cui al comma 1.

3. Gli enti pubblici proprietari di boschi o gestori delle terre civiche sono autorizzati ad eseguire le attività di cui al comma 1 in amministrazione diretta.

4. Le imprese forestali sono autorizzate, nel rispetto delle normative vigenti, a far eseguire, previa comunicazione al proprietario o all'avente titolo e all'Ispettorato forestale, parte dei lavori di utilizzazione forestale ad altre imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 39.



5. Nel caso di vendita in piedi dei lotti boschivi di proprietà degli enti pubblici, di cui all'art. 21, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 9/2007, l'impresa aggiudicataria del lotto è autorizzata a far eseguire ad altra impresa iscritta nell'elenco di cui all'art. 39 alternativamente una parte dei lavori di utilizzazione boschiva:

a) non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;

b) corrispondente ad una fase specialistica del lotto, intesa quale esbosco per via aerea o effettuata con l'utilizzo di macchine operatrici speciali tipo *harvester* e *forwarder*.

6. Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 92, comma 4 della legge regionale n. 9/2007.

7. Le imprese iscritte in elenchi o albi di imprese forestali delle altre regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano sono abilitate ad eseguire in regione le attività di cui al comma 1.

Art. 39 (*Elenco regionale delle imprese forestali*). — 1. Nell'elenco regionale delle imprese forestali, di seguito denominato Elenco, istituito ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 9/2007, sono iscritte le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 3, individuate secondo le seguenti specializzazioni:

a) utilizzazioni forestali tradizionali, quali taglio, allestimento, concentramento ed esbosco per via terrestre, interventi colturali e cippatura;

b) utilizzazioni forestali specialistiche, quali esbosco per via aerea e utilizzo di macchine operatrici speciali tipo *harvester* e *forwarder*.

2. L'Elenco è articolato come segue:

a) sezione A: imprese forestali che hanno sede legale in regione;

b) sezione B: imprese forestali che non hanno sede legale in regione.

3. Sono iscritte nell'Elenco le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità tecnica, con particolare riguardo alle macchine e attrezzature idonee ed alle maestranze specializzate; gli elementi minimi necessari a conseguire l'idoneità sono stabiliti con decreto del direttore di Servizio;

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la categoria di lavori pertinenti ad attività forestali o, per le imprese con sede in uno Stato estero, qualifica equivalente rilasciata dal competente organo dello Stato ove hanno sede legale;

c) patentino forestale di cui all'art. 40 degli operatori forestali dell'impresa che operano in bosco;

d) regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, comprovata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o, per le imprese con sede in uno Stato estero, da documentazione equivalente rilasciata dal competente organo dello Stato ove le stesse hanno sede legale;

e) assenza, nei cinque anni precedenti alla domanda di iscrizione, di violazioni alle norme del presente regolamento che abbiano comportato la mancata approvazione della relazione di verifica finale redatta ai sensi dell'art. 9, comma 11;

f) assenza da parte del legale rappresentante di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della legge regionale n. 9/2007 per importi superiori a 10.000,00 euro riportate nell'ultimo triennio;

g) assenza da parte del legale rappresentante di sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

h) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né essere sottoposte ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

i) assenza da parte del legale rappresentante di gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri, commesse nel corso dei cinque anni precedenti che abbiano comportato condanna penale definitiva.

4. La domanda di iscrizione, redatta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio, è presentata all'Ispektorato forestale, il quale, entro sessanta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 e provvede con decreto del direttore all'iscrizione dell'impresa nell'Elenco.

5. L'iscrizione nell'Elenco ha durata di cinque anni.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, le imprese presentano domanda di rinnovo all'Ispektorato forestale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 5, il quale verifica il mantenimento dei requisiti di cui al comma 3 e provvede, con decreto del direttore, al rinnovo dell'iscrizione.

7. Le imprese iscritte nell'Elenco comunicano all'Ispektorato forestale il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione.

8. L'iscrizione nell'Elenco è sospesa dall'Ispektorato forestale nelle seguenti ipotesi:

a) al venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 3, lettere a), b) e d), fino alla regolarizzazione degli stessi;

b) al venir meno del requisito di cui al comma 3, lettera c), fino alla regolarizzazione dello stesso e comunque per una durata da un minimo di sette giorni ad un massimo di sessanta giorni.

9. L'impresa è cancellata dall'Elenco a cura dell'Ispektorato forestale a seguito del venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 3, lettere e), f), g), h) ed i).

Art. 40 (*Patentino per operatore forestale*). — 1. Il patentino per operatore forestale certifica il possesso delle competenze necessarie all'operatore forestale per svolgere in sicurezza le operazioni di taglio, esbosco e di organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali.

2. La domanda per il rilascio del patentino di cui al comma 1, redatta sulla base del modello approvato con decreto del direttore del Servizio, è presentata all'Ispektorato forestale il quale, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) la competenza professionale comprovata dall'attestato rilasciato dalla struttura regionale del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna o documentazione equivalente, a seguito di frequentazione di un corso con valutazione dei risultati dell'apprendimento, finalizzato ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva;

b) sedici anni compiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti).

3. Con decreto del direttore del Servizio sono individuati la tipologia e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento e la verifica delle competenze acquisite. La durata di ciascun corso di formazione è di almeno venti ore e la durata di ciascun corso di aggiornamento è di almeno quattro ore.

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono individuati i criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da altri soggetti di formazione accreditati.

5. Il patentino di cui al comma 1 ha validità di cinque anni rinnovabile a domanda dell'interessato.

6. I soggetti in possesso del patentino di cui al comma 1 presentano all'Ispektorato forestale domanda di rinnovo, con allegati gli attestati di partecipazione ad almeno due corsi di aggiornamento frequentati nel quinquennio di validità del precedente patentino.

7. Il patentino in corso di validità rilasciato da altre regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto quale documento equivalente al patentino di cui al presente articolo.

Art. 41 (*Competenze*). — 1. Ai fini di cui al presente capo, la domanda per il rilascio del patentino forestale o per l'iscrizione nell'Elenco è presentata all'Ispektorato forestale competente per territorio.

2. In deroga al comma 1: a) ai soggetti residenti in altre regioni italiane o all'estero il patentino di cui all'art. 40 viene rilasciato dall'Ispektorato al quale viene presentata la domanda;


b) alle imprese aventi sede legale in altre regioni italiane o all'estero la competenza all'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 39 è dell'Ispektorato al quale viene presentata la domanda.»

Art. 4.

Sostituzione della rubrica del Capo V del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012

1. La rubrica del Capo V del decreto del Presidente della Regione 274/2012 è sostituita dalla seguente:

«CAPO V - Viabilità forestale e vie aeree di esbosco»



Art. 5.
*Sostituzione dell'art. 42 del decreto
del Presidente della Regione n. 274/2012*

1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Viabilità forestale e vie aeree di esbosco*). — 1. Le strade forestali di cui all'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007, caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, sono classificate in:

a) strade forestali camionabili principali, intese quelle idonee al transito di autocarri con rimorchio per l'esbosco del legname;

b) strade forestali camionabili secondarie, intese quelle idonee al transito di autocarri senza rimorchio per l'esbosco del legname;

c) strade forestali trattorabili, intese quelle idonee al transito di trattori con rimorchio per l'esbosco del legname;

2. I piazzali a fondo stabilizzato per la raccolta e il deposito temporaneo del legname costituiscono parte della viabilità forestale di cui al comma 1.

3. Le piste forestali di cui all'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007 e i piazzali a fondo naturale sono caratterizzati da opere temporanee a fondo naturale, realizzati con movimenti di terra e che non hanno il carattere di opere permanenti.

4. I varchi, di cui all'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 9/2007 sono caratterizzati da opere temporanee a fondo naturale, realizzate senza movimenti di terra e che non hanno il carattere di opere permanenti.

5. Le vie aeree di esbosco, di cui all'art. 36, della legge regionale n. 9/2007, sono distinte in:

a) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;

b) linee temporanee di gru a cavo mobile;

c) linee permanenti di teleferica monofuni, denominate palorci, e trifuni.»

Art. 6.
*Modifiche all'art. 43 del decreto del Presidente della Regione
n. 274/2012*

1. All'art. 43 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

b) al comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 4»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Direttore di Servizio sono approvate le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione della viabilità forestale, ivi compresi i parametri dimensionali, e delle vie aeree di esbosco di cui al presente articolo. Fino alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione trova applicazione, la deliberazione della Giunta regionale 1310/2004, in quanto compatibile con il presente regolamento.»

Art. 7.
*Modifiche all'art. 44 del decreto del Presidente della Regione
n. 274/2012*

1. All'art. 44 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

b) al comma 4 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

Art. 8.
*Modifiche all'art. 49 del decreto
del Presidente della Regione n. 274/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 49, del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

b) alla lettera b), le parole: «comma 3, lettera a)» sono sostituite dalle parole: «comma 2»;

c) alla lettera c), le parole «comma 3, lettera c)» sono sostituite dalle parole: «comma 2».

Art. 9.
*Modifiche all'art. 50 del decreto del Presidente della Regione
n. 274/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 50 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole «commi 2 e 3, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la realizzazione e manutenzione straordinaria e ordinaria dei varchi nel soprassuolo di cui all'art. 42, comma 4;»;

c) la lettera c) è abrogata.

Art. 10.
Disposizione transitoria

1. Le imprese iscritte nell'elenco regionale delle imprese forestali alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono l'iscrizione fino alla data di scadenza del certificato di idoneità forestale rilasciato.

Visto, Il vicepresidente: BOLZONELLO

18R00246


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. **090/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 aprile 2018,
n. 15)*

IL VICEPRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio ed, in particolare, l'art. 30 concernente Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;



Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018 della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2018, n. 359;

Atteso che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle misure selezionate, tra le altre, anche la misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;

Atteso che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Richiamato il proprio decreto n. 083/Pres. del 22 aprile 2016 con cui è stato emanato il «Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 21 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 21 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della regione 22 aprile 2016, n. 83.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della regione n. 83/2016

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della regione 22 aprile 2016, n. 83 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. A partire dall'annualità 2018 è ammessa esclusivamente la presentazione delle domande di pagamento riferite alle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016 e nel 2017.»


Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, *Il vicepresidente*: BOLZONELLO

18R00247



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 091/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 28 concernente pagamenti agro-climatico-ambientali;

Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018 della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2018, n. 359;

Atteso che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali;

Atteso che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Richiamato il proprio decreto n. 084/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 783 del 21 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 783 del 21 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agroclimatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84.


(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 84/2016

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«Ibis. In deroga alla lettera c) del comma 1, per i beneficiari che hanno presentato domanda aderendo esclusivamente al tipo di intervento 10.1.5 "Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) l'ammontare minimo di ore di formazione è pari a ventiquattro; per i beneficiari che hanno presentato domanda ai sensi sia del presente regolamento sia del regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di cui al decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55, l'ammontare minimo di ore di formazione è pari a sessantaquattro per entrambe le misure, da concludersi entro il 31 dicembre del quarto anno di impegno a partire dall'anno in cui è stato assunto l'ultimo impegno.».



Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: *Il Vicepresidente*: Bolzonello

18R00248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 092/Pres.

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018)

IL VICEPRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg./CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'art. 31 concernente indennità a favore di agricoltori delle zone montane;

Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2018) 666 final del 31 gennaio 2018 della quale si è preso atto con deliberazione di giunta regionale 23 febbraio 2018, n. 359;

Atteso che il PSR prevede al capitolo 8 - descrizione delle misure selezionate, tra le altre, anche la misura 13 indennità a favore di agricoltori delle zone montane;

Atteso che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 782;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 782;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» nel testo allegato al che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(Omissis)

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina le modalità di attuazione, degli interventi previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR), per la misura 13 indennità a favore di agricoltori delle zone montane.

Art. 2.
Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) zona svantaggiata ammissibile: l'area del territorio regionale delimitata ai sensi della direttiva CEE 273/75, come individuata nell'allegato A;

b) superficie agricola utilizzata (SAU): la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, ovvero l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto;

c) organismo pagatore (OP): agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

d) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola co-



mune e sono gestite in modo univoco e certificato tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;

e) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

f) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;

g) superficie foraggera: la SAU investita a prati permanenti e pascoli e la SAU destinata alla coltivazione di prodotti agricoli destinati esclusivamente all'alimentazione zootecnica.

Art. 3. Aree di intervento

1. Le indennità previste dalla misura 13 sono concesse per le superfici ricadenti in zona svantaggiata ammissibile del territorio regionale.

Art. 4. Strutture competenti

1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) Autorità di gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

b) struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;

c) ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti finalizzati alla elaborazione dell'elenco di cui all'art. 13, comma 4.

2. L'AdG è individuata nel servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della direzione centrale di cui al comma 2.

4. L'ufficio attuatore è il servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della direzione centrale di cui al comma 2.

Art. 5. Requisiti di ammissibilità dei beneficiari

1. I beneficiari sono gli agricoltori in attività di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e che conducono SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile.

Art. 6. Requisito di ammissibilità per le superfici a pascolo

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto, le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario detenga un numero minimo di UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20.

Art. 7. Definizione e calcolo dell'indennità

1. L'indennità è un aiuto concesso per la SAU che ricade nella zona svantaggiata ammissibile e che è condotta in modo continuativo dal beneficiario dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda fino al 15 maggio dell'anno successivo.

2. Alla SAU di cui al comma 1, si applicano i seguenti parametri di correzione:

a) fattore di degressione di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3;

b) coefficiente di svantaggio naturale (CSN) di cui all'art. 8, comma 4.

3. Alla superficie risultante dall'applicazione dei parametri di cui al comma 2 è assegnato un importo ad ettaro in base ai sistemi agricoli di cui all'art. 9.

Art. 8. Parametri correttivi della SAU

1. Il fattore di degressione è applicato in conformità all'art. 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. La SAU ricadente in zona svantaggiata ammissibile è suddivisa in classi di superficie. Ad ogni classe sono applicati i coefficienti di riduzione di cui all'allegato B.

3. Il fattore di degressione è il risultato del rapporto tra la somma delle SAU ridotte in base alla classe di appartenenza e la SAU complessiva aziendale ricadente in zona svantaggiata ammissibile.

4. Il CSN è calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato C.

Art. 9. Sistemi agricoli aziendali

1. Ai fini del calcolo dell'indennità sono individuati i seguenti sistemi agricoli aziendali:

a) aziende orto-floro-frutticole;

b) aziende zootecniche;

c) altre aziende.

2. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera a) sono comprese le aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie agricola aziendale;

3. Nel sistema agricolo di cui al comma 1, lettera b) sono comprese le aziende che non rientrano nel precedente sistema agricolo e che rispettano i seguenti requisiti per l'intero periodo di cui all'art. 7, comma 1:

a) detengono UBA;

b) mantengono in zona svantaggiata ammissibile le UBA detenute;

c) coltivano una superficie minima pari a due ettari di superficie foraggera;

d) il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2.

4. Il sistema agricolo di cui al comma 1, lettera c) sono comprese le aziende che non rientrano nei precedenti sistemi agricoli.

5. Il rapporto UBA/ha di cui al comma 3 lettera d) è ricavato dal numero di UBA che risultano detenute dal beneficiario in banca dati nazionale (BDN) e dalle superfici foraggere risultanti dal fascicolo aziendale del medesimo.

Art. 10. Intensità dell'indennità

1. L'indennità è pari a:

a) euro 240 per il sistema agricolo di cui all'art. 9, comma 1 lettera a);

b) euro 180 per il sistema agricolo di cui all'art. 9, comma 1 lettera b);

c) euro 75 per il sistema agricolo di cui all'art. 9, comma 1 lettera c).

2. L'indennità per ettaro di SAU non può superare l'importo di euro 450.

3. L'indennità per ettaro di SAU non può essere inferiore all'importo di euro 25.



Art. 11.

Presentazione della domanda di aiuto

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti europei.

2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 12.

3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.

4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.

5. Anteriormente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale, compilando il piano di coltivazione e indicando obbligatoriamente l'indirizzo PEC.

Art. 12.

Presentazione tardiva e modifica delle domande

1. A norma dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di aiuto, successiva al termine di cui all'art. 11, comma 1 comporta una riduzione, pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'indennità ammessa a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 17.

3. Dopo il termine di cui all'art. 11, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Art. 13.

Attività dell'Ufficio attuatore

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4, l'ufficio attuatore si avvale delle procedure informatiche predisposte dall'OP sul portale SIAN.

2. L'ufficio attuatore, attraverso le procedure informatiche di cui al comma 1, effettua:

a) la verifica del rispetto delle modalità di presentazione delle domande ai sensi degli articoli 11 e 12;

b) la richiesta via PEC di eventuali integrazioni;

c) la verifica dei requisiti dell'ammissibilità all'aiuto;

d) per le domande che dal sistema SIAN risultano non ammissibili a contributo, le comunicazioni via PEC delle motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. L'ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla data di apertura delle procedure informatiche da parte dell'OP, redige l'elenco dei beneficiari che risultano in possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla misura, comunica via PEC a ciascun beneficiario l'esito dell'attività svolta e trasmette l'elenco medesimo all'AdG.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 3, l'AdG lo trasmette all'OP.

Art. 14.

Ritiro delle domande

1. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di aiuto può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.

3. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda aiuto se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di cui al comma 1;

b) che è soggetto a controllo in loco;

c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Art. 15.

Errori palesi

1. Le domande di aiuti e gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli che:

a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio stesso.

Art. 16.

Casi di esclusione dall'aiuto

1. L'aiuto è escluso nei seguenti casi:

a) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 5 in modo continuativo fino alla data del 15 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;

b) mancata conduzione delle particelle presenti nella domanda di aiuto in modo continuativo fino alla data del 15 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda medesima, limitatamente alle singole particelle per le quali non è mantenuta la conduzione.

Art. 17.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dalla restituzione degli aiuti nei seguenti casi:

a) decesso del beneficiario;

b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizoozia o fitopatìa che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.


2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale del medesimo comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizioni di farlo.

Art. 18.

Abrogazione

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) il decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 71 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi



dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

b) il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 286 (Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 71).

Art. 19.
Norma transitoria

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i regolamenti di cui all'art. 18 continuano ad applicarsi ai procedimenti avviati ai sensi dei medesimi regolamenti.

2. Per le domande di aiuto presentate nell'annualità 2017 ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 18, si applicano le intensità di aiuto di cui all'art. 10 del presente regolamento.

3. Le domande di aiuto riferite alle superfici condotte nel Comune di Sappada sono ammissibili subordinatamente alla conclusione con esito positivo delle procedure di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Art. 20.
Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, nonché il PSR 2014-2020 e la legge regionale n. 7/2000.

Art. 21.
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 22.
Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 23.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis)

18R00249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 093/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni dei tartufai per lo svolgimento di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018).

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 agosto 1999 n. 23 «Disciplina di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi»;

Visto in particolare l'art. 15, commi 3 e 3-bis della legge regionale 23/1999 che autorizza la Regione a promuovere iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa, nonché ad erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti da apposito regolamento regionale nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato;

Visto il proprio decreto 25 maggio 2007 n. 0153/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai di cui all'art. 9, comma 1-bis della citata legge regionale 23/1999»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;


Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 629;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 629;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni dei tartufai, in attuazione all'art. 15, comma 3-bis della legge regionale 16 agosto 1999 n. 23 Disciplina di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni dei tartufai per lo svolgimento di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 15, comma 3-bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle associazioni dei tartufai per lo svolgimento di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo.

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.

2. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, art. 2, paragrafo 2, non può superare il massimale di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale.

Art. 4.

Tipologie di iniziative finanziabili e costi ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge regionale 23/1999, sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) seminari, conferenze, manifestazioni, convegni, concorsi, pubblicazioni, documentari, mostre, fiere ed escursioni, volti a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo;

b) corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta del tartufo nonché corsi di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

a) progettazione dell'iniziativa;

b) ideazione e produzione di materiali relativi all'iniziativa;

c) compensi e rimborsi spese collegati alla realizzazione dell'iniziativa;

d) spese di organizzazione;

e) noleggio strutture e attrezzature;

f) trasporti.

Art. 5.

Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento:

a) i costi sostenuti in data antecedente a quella di presentazione della domanda;

b) i costi relativi al personale dipendente;

c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.

Art. 6.

Tipologia e intensità del contributo

1. Il contributo è concesso in conto capitale sulla base delle seguenti aliquote:

a) associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge regionale 23/1999: 90 per cento del costo ritenuto ammissibile;

b) associazioni non riconosciute: 70 per cento del costo ritenuto ammissibile.

2. Il contributo massimo concedibile è pari a euro 10.000,00.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'Allegato A, ed è presentata al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, di seguito denominato Servizio, entro il 30 luglio di ogni anno.

2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi:

a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente;

b) prospetto di spesa suddiviso sulla base dei costi indicati all'art. 4, comma 2, del presente regolamento.

3. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione delle tempistiche di realizzazione della stessa;

b) dichiarazione *de minimis*, di cui all'Allegato B;

c) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

Art. 8.

Istruttoria delle domande, concessione e liquidazione del contributo

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le domande sono valutate dal Servizio sulla base del seguente criterio di priorità:

a) domanda presentata da associazioni riconosciute: punti 4;


b) domanda presentata da associazioni non riconosciute: punti 2.

3. A parità di punteggio si riconosce priorità alle domande con minore importo di spesa prevista.

4. Il Servizio verifica la correttezza e la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa, valutando la sussistenza dei requisiti soggettivi e l'ammissibilità dei costi e richiedendo eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000.

5. Nel caso in cui la domanda non risulti ammissibile, il Servizio comunica i motivi ostativi all'accoglimento della stessa, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000.

6. Il contributo è concesso e integralmente liquidato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.



Art. 9.

Divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo «*de minimis*» in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 10.

Durata

1. Il presente regolamento ha efficacia fino al 31 dicembre 2020.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione nonché della legge regionale 7/2000.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (*Omissis*).

Visto, il vicepresidente: BOLZONELLO

18R00250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 094/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33-bis, dell'articolo 39, comma 1, lettera g), e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2018).

IL VICEPRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) ed, in particolare l'art. 3, comma 2 lettera e), ai sensi del quale la Regione adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati, l'art. 33, commi 1 e 2, contenente la disciplina dei permessi annuali di caccia e l'art. 33-bis il quale attribuisce all'Amministrazione regionale la potestà di disciplinare criteri e principi per l'ammissione degli aspiranti soci a Riserva di caccia, anche in soprannumero, e di determinare con regolamento anche i rapporti numerici tra permessi annuali ed aspiranti soci;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera g), della citata legge regionale 6/2008, ai sensi del quale, con uno o più regolamenti, in esecuzione dell'art. 3, comma 2, lettera e) e dell'art. 33, comma 1, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;

Visto l'art. 40, comma 13, della medesima legge regionale 6/2008, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'art. 20 della legge regionale 6/2008 tra le quali, ai sensi dell'art. 39 comma 1, lettera f), le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del direttore della Riserva di caccia e del cacciatore della Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'elenco dei dirigenti venatori sono disciplinate dalla regione con apposito regolamento;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 2009 n. 0339/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 33-bis, dell'art. 39 comma 1, lettera g) e dell'art. 40 comma 13 della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 - Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2016 n. 3 «Norme in funzione di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda» che a far data dal 1° giugno 2016 ha attribuito alla Regione le funzioni già attribuite alle Province nelle materie indicate provvedendo, tra l'altro, con l'art. 28 ad apportare alla legge regionale 6/2008 le opportune modifiche;

Visto l'art. 74, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 luglio 2017 n. 28 «Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria» che ha apportato modifiche all'art. 3, comma 2 della legge regionale 6/2008, introducendo la lettera e bis), attribuendo con ciò alla Regione la funzione relativa alla tenuta e aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della Regione, prima esercitata in via transitoria;

Visto l'art. 92, comma 1 della legge regionale 28/2017 con cui è stato introdotto all'art. 33, il comma 2-bis, della legge regionale 6/2008 che individua i criteri per il rilascio dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale;

Ritenuto pertanto di adeguare con modifiche sostanziali e formali il Regolamento emanato con proprio decreto 7 dicembre 2009 n. 0339/Pres. al fine di addivenire ad un'unitaria e coerente disciplina di tutte le fattispecie di fruizione venatoria e funzioni conferite alla Regione;

Preso atto che le modifiche agli articoli 5 e 6 del regolamento in questione comportano la necessaria modifica degli allegati A e B, che riguardano la domanda di ammissione e trasferimento alle Riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia;



Preso atto che le modifiche all'art. 17 fanno venire meno la necessità dell'allegato D riguardante la richiesta di iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori;

Preso atto che l'introduzione dei nuovi articoli che disciplinano il permesso annuale di caccia alla specie cinghiale comporta la necessità di un nuovo modello allegato, che andrà a sostituire l'allegato D;

Valutato di modificare i modelli di cui agli allegati A, B e D per adeguarli alle nuove disposizioni del regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 603;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 603;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 33-bis, dell'art. 39, comma 1, lettera g), e dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 - Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

BOLZONELLO

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 33-bis, dell'art. 39, comma 1, lettera g), e dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 - Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'art. 33-bis, dell'art. 39 comma 1, lettera g), e dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 - Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente: «Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 - Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: «dell'articolo» è sostituita dalle seguenti: «degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), e»;

b) dopo la lettera b) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«b-bis) i criteri per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 33, comma 2-bis, e 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6/2008.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «Piano Faunistico Regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano faunistico regionale»;

b) al comma 2, le parole: «Servizio tutela ambienti naturali e fauna» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «a una Riserva di caccia» sono sostituite dalle seguenti: «per un'unica Riserva di caccia» e alla fine sono aggiunte le parole: «a pena di inammissibilità»;

b) al comma 2, le parole: «la domanda» sono sostituite dalle seguenti: «un'unica domanda»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La priorità di collocazione nella graduatoria della Riserva di caccia richiesta è stabilita secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7.».


Art. 5.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

«0a) ammessi coattivamente dal Servizio competente ad una Riserva di caccia diversa rispetto a quella di originaria collocazione che chiedono il trasferimento nel territorio su cui insisteva la Riserva di caccia d'origine»;



b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: «che chiedono» sono inserite le seguenti: «l'ammissione a Riserva di caccia o»;

c) dopo la lettera j) del comma 1 sono inserite le seguenti:

«j-bis) iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) di un comune della Regione del Friuli-Venezia Giulia, su cui insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione;

j-ter) iscritti all'A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli-Venezia Giulia, su cui insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;

j-quater) iscritti all'A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli-Venezia Giulia, su cui non insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione;

j-quinques) iscritti all'A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli-Venezia Giulia, su cui non insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;»;

d) la lettera l) del comma 1 è abrogata;

e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I posti rimasti liberi successivamente all'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 1 possono essere ricoperti, nella misura massima del 50 per cento, dai non residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia e richiedenti l'ammissione ad una Riserva di caccia. Per la determinazione dei posti corrispondenti al 50 per cento si applica, in caso di cifra decimale, l'arrotondamento all'unità inferiore.

1-ter. La domanda di trasferimento a Riserva di caccia di cui al comma 1, lettera 0a), può essere presentata dal cacciatore qualora alla data di presentazione della domanda abbia mantenuto l'ammissione alla Riserva di caccia in cui è stato collocato coattivamente dal Servizio competente.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: «che chiedono» sono inserite le seguenti: «l'ammissione a Riserva di caccia o»;

b) al comma 2, le parole: «lettere e), f), g), h), i), j), k), l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da e) a k) e del comma 1-bis».

Art. 7.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 è abrogato.

Art. 8.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Il Servizio regionale competente provvede a comunicare ai cacciatori utilmente collocati nella graduatoria, per la copertura dei posti liberi, le modalità di ammissione alla Riserva di caccia richiesta.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I cacciatori ammessi alle Riserve di caccia aderiscono alla associazione della Riserva di caccia di destinazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, versando entro tale termine la quota associativa, a pena della mancata ammissione.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I cacciatori di cui al comma 3 provvedono ad aderire all'associazione della Riserva di caccia versando la quota associativa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Riammissione alla Riserva di caccia*). — 1. I cacciatori sono riammessi alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, a decorrere dall'annata venatoria relativamente alla quale è stata presentata la domanda di riammissione alla stessa Riserva di caccia, a prescindere dalla relativa graduatoria, nei seguenti casi:

a) annullamento o revoca del provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente o rinnovo della licenza a seguito di provvedimento o sentenza dalla quale emerga l'estraneità del soggetto ai fatti che hanno determinato la decadenza;

b) qualora sia stata annullata la sanzione disciplinare che ha determinato la decadenza del cacciatore, per impossibilità di ritirare il tesserino, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera a);

c) in presenza di una sentenza che annulli l'evento di decadenza nei casi previsti dall'art. 21, comma 1.

2. La domanda di riammissione è presentata al Servizio competente entro il mese di marzo successivo all'adozione dei provvedimenti o all'emanazione delle sentenze in conformità al modello di cui all'allegato A, corredata da copia della sentenza o del provvedimento la cui adozione non sia di competenza del medesimo Servizio.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nelle Riserve di caccia che rilasciano permessi annuali, il numero massimo degli aspiranti non deve superare il doppio del numero massimo dei permessi annuali rilasciabili.»;

b) al comma 6, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

c) al comma 7, le parole: «piani di abbattimento e dei regolamenti» sono sostituite dalle seguenti: «piani di prelievo concessi e del regolamento»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le prime due annate venatorie i cacciatori aspiranti sono accompagnati da un cacciatore ammesso alla medesima Riserva di caccia e in possesso della valida licenza di porto di fucile ad uso caccia. I cacciatori aspiranti devono comunicare al direttore della Riserva di caccia i nominativi di coloro che si rendono disponibili all'accompagnamento.».

Art. 12.


Sostituzione della rubrica del capo III del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. La rubrica del capo III del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 è sostituita dalla seguente: «DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PERMESSI ANNUALI DI CACCIA E I PERMESSI ANNUALI PER LA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE».

Art. 13.

Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. Al comma 7 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».



Art. 14.

Inserimento degli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies al decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis (Permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale). — 1. Il permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale consente l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente per tale specie, sul territorio di una Riserva di caccia ai cacciatori:

a) residenti in Friuli-Venezia Giulia non ammessi ad una Riserva di caccia della regione;

b) residenti in Friuli-Venezia Giulia ammessi ad una Riserva di caccia della regione;

c) residenti in Friuli-Venezia Giulia fruitori di permesso annuale in Azienda faunistico-venatoria;

d) non residenti in Friuli-Venezia Giulia non ammessi ad una Riserva di caccia della regione;

e) non residenti in Friuli-Venezia Giulia ammessi ad una Riserva di caccia della regione;

f) non residenti in Friuli-Venezia Giulia fruitori di permesso annuale in Azienda faunistico-venatoria;

g) aspiranti di cui all'art. 11 o titolari di permesso annuale di caccia rilasciato ai sensi dell'art. 14.

2. Il titolare del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale deve essere in possesso del tesserino regionale di caccia della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle abilitazioni all'esercizio venatorio della specie nelle diverse forme di prelievo previste dalla normativa vigente.

3. Il permesso annuale di caccia ha validità per un'annata venatoria o parte di essa.

4. Ogni cacciatore può essere titolare, nel corso dell'annata venatoria, di un solo permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale.

5. Il titolare di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale non può effettuare gli inviti previsti dall'art. 33, commi 3 e 4, della legge regionale n. 6/2008.

Art. 16-ter (Criteri per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale). — 1. L'associazione Riserva di caccia ricadente nella zona di rimozione del cinghiale individuata dal Piano faunistico regionale ammette eventuali richieste di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, qualora il Servizio competente abbia accertato danni arrecati dalla specie nell'anno solare precedente sul territorio della Riserva di caccia stessa, ai sensi dell'art. 33, comma 2-bis, lettera d), della legge regionale n. 6/2008.

2. L'associazione Riserva di caccia ricadente al di fuori della zona di rimozione del cinghiale individuata dal Piano faunistico regionale ammette eventuali richieste di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, qualora la Riserva di caccia non abbia raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente, ai sensi dell'art. 33, comma 2-bis, lettera e), della legge regionale n. 6/2008.

3. Nei casi non previsti dai commi 1 e 2, l'associazione Riserva di caccia ammette eventuali richieste di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale previo parere favorevole dell'assemblea dei soci.

4. L'associazione Riserva di caccia rilascia il permesso annuale di caccia per la specie cinghiale, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33, comma 2-bis, lettera c), della legge regionale 6/2008, dando la priorità ai cacciatori non ammessi ad una Riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 16-quater (Procedimento per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale). — 1. L'assemblea dei soci dell'associazione della Riserva di caccia esprime il proprio parere al rilascio dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale per ciascuna annata venatoria nei casi previsti dall'art. 16-ter, comma 3.

2. La domanda di rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale è presentata al direttore della Riserva di caccia nel corso dell'annata venatoria.

3. Qualora sia verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 16-ter, commi 1, 2 o 3, il direttore della Riserva di caccia rilascia il permesso annuale di caccia conformemente al modulo di cui all'allegato D.

4. Ogni permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale rilasciato nel corso dell'annata venatoria è numerato progressivamente.

5. Il direttore della Riserva di caccia, contestualmente al rilascio del permesso, provvede ad annotare nelle pagine adibite alle note del tesserino regionale di caccia la dicitura «Titolare di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale nella Riserva di caccia di».

6. Entro dieci giorni dal rilascio del permesso, il direttore della Riserva di caccia per il tramite del Distretto venatorio di appartenenza, comunica al Servizio competente il nominativo o i nominativi dei cacciatori ai quali ha rilasciato il permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale.

7. L'associazione Riserva di caccia disciplina nel regolamento di fruizione venatoria le modalità della fruizione venatoria attuata dai titolari di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale.

8. Il numero dei prelievi effettuati dai titolari di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, deve essere distinto nella relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria della Riserva di caccia.

Art. 16-quinquies (Revoca del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale). — 1. Il permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale è revocato dal direttore della Riserva di caccia nei seguenti casi:

a) per ragioni connesse alla tutela della fauna;

b) per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento di fruizione venatoria e della normativa nazionale e regionale in materia di caccia accertate dagli organi competenti.

2. Il direttore della Riserva di caccia per il tramite del Distretto venatorio di appartenenza, comunica al Servizio competente la revoca del permesso annuale di caccia alla specie cinghiale.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e) e bis), della legge regionale 6/2008, il Servizio competente cura la tenuta e l'aggiornamento, anche su supporto informatico, dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori, di seguito denominato Elenco, pubblicato sul sito internet della Regione.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio, di seguito denominata Commissione, comunica al Servizio i nominativi dei direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende venatorie entro dieci giorni dal superamento dell'esame di cui all'art. 29, comma 3, della legge regionale 6/2008.»;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Servizio competente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, provvede all'iscrizione nell'Elenco, ai sensi degli articoli 14, comma 6, e 22, comma 8, della legge regionale 6/2008.»;

e) alle lettere a), b) e c) del comma 6, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «novanta».

Art. 16.

Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009

1. Il comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'esercizio delle proprie attività istituzionali, il Servizio competente aggiorna i dati relativi alle sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori di cui al comma 2.».



Art. 17.

*Modifica all'art. 19 del decreto
del Presidente della Regione n. 339/2009*

1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 18.

*Modifiche all'art. 20 del decreto
del Presidente della Regione n. 339/2009*

1. All'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a*) del comma 1, le parole: «insufficiente partecipazione o mancato superamento dell'esame del primo corso di formazione utile dall'elezione» sono sostituite dalle seguenti: «mancato superamento del primo esame successivo all'elezione, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge regionale 6/2008»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera *a*), la Commissione comunica al Servizio i nominativi entro dieci giorni dal mancato superamento dell'esame.».

Art. 19.

*Modifiche all'art. 21 del decreto
del Presidente della Regione n. 339/2009*

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *d*) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) provvedere al pagamento della quota associativa della Riserva di caccia entro i termini stabiliti dallo statuto dell'associazione Riserva di caccia di ammissione.»;

b) alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole: «, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)».

Art. 20.

*Inserimento dell'art. 24-bis al decreto
del Presidente della Regione n. 339/2009*

1. Dopo l'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Modifica degli allegati*). — 1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore del Servizio competente.».

Art. 21.

*Sostituzione degli allegati A, B e D del decreto
del Presidente della Regione n. 339/2009*

1. Gli allegati A, B e D del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A, B e C del presente regolamento.

(*Omissis*).

18R00267

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 marzo 2018, n. 4.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 15 del 31 marzo 2018*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proroga dell'esercizio provvisorio
del bilancio della Regione*

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, e comunque non oltre il 30 aprile 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 23, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all'art. 6, comma 8, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 Missione 20 - Programma 3 (capitolo 215746), Missione 16 - Programma 1 (capitolo 156604) e alla Missione 9 - Programma 5 (capitolo 150514).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 marzo 2018

MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia: ARMAO

(*Omissis*).

18R00185



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 1 0 2 7 *

€ 3,00

